



Regolamento per le elezioni studentesche

Decreto rettorale 1° ottobre 2024, n. 1297, prot. n. 233933 e pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo con repertorio n. 12023 dell'1° ottobre 2024 dall'1° ottobre al 16 ottobre 2024

Modificato con Decreto rettorale 4 dicembre 2025, n. 1478, prot. n. 356003 e pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo con repertorio n. 15230 del 4 dicembre 2025 dal 4 al 26 dicembre 2025

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi dell'Università degli Studi di Firenze:
 - a) Senato Accademico;
 - b) Consiglio di Amministrazione;
 - c) Nucleo di Valutazione;
 - d) Consigli di Dipartimento;
 - e) Consigli delle Scuole;
 - f) Consigli di Corso di studio.
2. Il Presente regolamento disciplina altresì le elezioni dei rappresentanti nei Consigli delle Scuole di specializzazione.
3. Ai sensi dello Statuto dell'Ateneo e ai fini del presente Regolamento, per «organi centrali dell'Ateneo» si intendono il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione.

Articolo 2¹ (Indizione)

1. Le elezioni ordinarie dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento si tengono nella stessa data, stabilita con decreto del Rettore, il quale, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ateneo, indica altresì il numero dei

¹ Modificato con Decreto rettorale n. 1478, prot. 356003 del 4 dicembre 2025



rappresentanti da eleggere in ciascun organo centrale dell'Ateneo e in ciascun Consiglio di Dipartimento.

2. Le elezioni sono abbinate, qualora concomitanti, a quelle per le rappresentanze degli studenti universitari previste dalla legislazione statale o regionale e si svolgono preferibilmente fra il 1° novembre ed il 30 aprile.
3. Le elezioni negli organi centrali dell'Ateneo e nei Consigli di Dipartimento sono indette con decreto del Rettore. Il decreto è emanato almeno quarantacinque giorni prima dello svolgimento delle votazioni ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo e sui siti dei singoli Dipartimenti e Scuole.
4. Le elezioni nei Consigli delle Scuole, dei Corsi di studio e delle Scuole di Specializzazione sono indette, nella data fissata nel decreto del Rettore di cui al comma 1, dal Presidente di ciascuna Scuola. I decreti di indizione sono pubblicati sui siti web di ciascuna Scuola. Qualora si svolgano in concomitanza con le elezioni degli organi centrali, sono indette nella stessa data fissata nel decreto del Rettore di cui al comma 1.
- 4-bis. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in altre strutture dell'Ateneo sono indette con decreto del Direttore o del Presidente della struttura interessata, con modalità indicate nei decreti di indizione, nel rispetto dei principi generali del presente regolamento.
5. Le elezioni si svolgono in due giorni feriali consecutivi negli orari e nelle date stabilite nel decreto di indizione. Le elezioni di cui al precedente comma possono svolgersi anche in un solo giorno.

Articolo 3²

(Ufficio elettorale e Commissione elettorale centrale)

1. L'Ufficio elettorale, costituito con decreto del Rettore, è preposto al coordinamento delle operazioni elettorali.
2. La Commissione Elettorale Centrale è unica per le elezioni degli organi di cui all'art. 1, comma 1 lett. a), b), c) e d) e per quelle di cui all'art. 1, comma 1 lett. e) e f) e comma 2 qualora si svolgano in concomitanza, del presente regolamento ed è costituita con decreto del Rettore. La Commissione elettorale centrale è presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta da un professore esperto in materie giuridiche o politologiche e da un funzionario con funzione di segretario verbalizzante. Ai lavori della Commissione ha diritto di assistere un rappresentante per ogni lista presente alla competizione elettorale per gli organi centrali di Ateneo e per i Consigli delle Scuole, designato ai sensi del successivo art. 10.
3. In caso di liste recanti la medesima sigla o denominazione ha diritto di assistere un solo rappresentante.

² Modificato con Decreto rettorale n. 1478, prot. 356003 del 4 dicembre 2025



4. La Commissione elettorale centrale sovrintende a tutto il procedimento elettorale e in particolare ha il compito di:

- a) verificare la funzionalità del sistema di votazione elettronico e in particolare la predisposizione delle schede effettuata nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
- b) rilevare il numero finale dei votanti per ciascun tipo di elezione nonché il raggiungimento del quorum di validità delle elezioni, nei casi in cui esso è previsto;
- c) attivare il procedimento informatizzato di scrutinio per ciascun tipo di elezione ai sensi dell'art. 15;
- d) applicare le disposizioni dell'art. 16 con particolare riferimento all'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento;
- e) proclamare i risultati definitivi delle elezioni per i diversi organi;
- f) trasmettere gli atti al Rettore per la nomina dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali e nei Consigli di Dipartimento;
- g) trasmettere gli atti ai Presidenti delle Scuole per la nomina dei rappresentanti nei Consigli della Scuola e nei Consigli di Corso di studio e nei Consigli delle Scuole di Specializzazione.

4-bis. Per le elezioni di cui all'art. 2, comma 4-bis, le funzioni di Ufficio elettorale sono svolte dalla segreteria amministrativa presso la struttura di riferimento.

5. Eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali e l'esito delle votazioni sono presentati all'Ufficio elettorale entro due giorni lavorativi dalla conclusione della fase del procedimento elettorale cui si riferiscono. L'Ufficio elettorale trasmette tali ricorsi alla Commissione elettorale centrale la quale decide entro i due giorni lavorativi successivi. Con riferimento alle elezioni di cui al comma 4-bis i ricorsi sono trasmessi al Rettore, il quale decide entro dieci giorni dalla ricezione.

Articolo 4

(Elettorato attivo e passivo)

1. Ai fini di cui al presente regolamento:

- a) si intendono iscritti non oltre il primo anno fuori corso gli studenti iscritti per un numero di volte non superiore alla durata normale del corso di studio, incrementata di uno;
- b) si intendono iscritti per la prima volta ai corsi di studio o di dottorato di ricerca gli studenti che non abbiano già conseguito un titolo di studio dello stesso livello di quello che è loro rilasciato al termine del corso al quale sono iscritti nell'anno in cui si svolge l'elezione.

2. Hanno diritto al voto tutti gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultano regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Firenze, in corso o fuori corso, entro il giorno precedente quello in cui si recano a votare.

3. Salvo quanto previsto nei commi successivi, sono eleggibili gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultano regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso - e per la prima volta - all'Università degli Studi di Firenze.



4. La previsione di cui al comma 1, lettera b) si applica anche agli iscritti alle Scuole di specializzazione.
5. Con riferimento all'elezione degli organi centrali dell'Ateneo, hanno diritto al voto e, salvo quanto previsto al comma 6, sono eleggibili gli studenti in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, al comma 2 e al comma 3, che risultino iscritti ai Corsi di laurea, ai Corsi di laurea magistrale, ai Corsi di specializzazione e ai Corsi di dottorato di ricerca. Agli studenti iscritti ai Master di I e II livello spetta solo l'elettorato attivo.
6. Per il Consiglio di Amministrazione l'elettorato passivo spetta ai soli studenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano cittadini italiani o di uno degli Stati dell'Unione europea, nonché agli studenti stranieri con residenza anagrafica in Italia.
7. Per l'elezione dei Consigli delle Scuole hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, al comma 2 e al comma 3, che risultino iscritti ai corsi di studio la cui attività didattica è coordinata da ciascuna Scuola. Il numero dei rappresentanti da eleggere nei Consigli delle Scuole è indicato nei decreti di indizione di ciascuna Scuola, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 31, comma 1 lett. c) del vigente Statuto dell'Ateneo di Firenze.
8. Per l'elezione dei Consigli di Corso di studio hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, al comma 2 e al comma 3, che risultino iscritti ai corsi di studio coordinati nel Consiglio di Corso di studio stesso.
9. Per l'elezione dei Consigli delle Scuole di Specializzazione hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli specializzandi, in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3, che risultino iscritti a ciascuna Scuola di Specializzazione.

Articolo 5

(Sistema elettorale per gli organi centrali e per i Consigli delle Scuole)

1. Le elezioni degli organi centrali e dei Consigli delle Scuole si svolgono con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti. Ai fini dell'assegnazione dei seggi si applica il metodo d'Hondt, in base al quale le cifre elettorali di ciascuna lista sono divise successivamente per 1, 2, 3, 4...fino alla concorrenza del numero totale di seggi da assegnare; i seggi sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente dei quozienti così ottenuti.
2. Ciascuna lista presentata, salvo che non sia costituita da un unico candidato, contiene candidati di entrambi i generi, a pena di inammissibilità.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di valutazione, ai fini dell'assegnazione dei seggi le cifre elettorali di ciascuna lista sono divise per 1,4 e 3; i seggi sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente dei quozienti così ottenuti.



4. Qualora non venga presentata o ammessa alcuna lista di candidati per gli Organi Centrali sono indette nuove elezioni. Tali elezioni possono prevedere termini ridotti rispetto a quelli ordinari, che sono stabiliti dal decreto di indizione.³

Articolo 6

(Sistema elettorale per i Consigli di corso di studio)

1. Per i Consigli di Corso di studio con un numero di iscritti inferiore a cento sono eletti due rappresentanti; per i consigli di corso di studio con un numero di iscritti pari o superiore a cento e inferiore a duecento sono eletti tre rappresentanti. Le elezioni si svolgono mediante la presentazione di candidature singole. In mancanza di candidature tutti gli studenti iscritti al corso sono eleggibili e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Qualora le candidature presentate siano inferiori al numero dei seggi da attribuire, oltre ai candidati sono eleggibili anche gli altri studenti iscritti al corso; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

2. Per i Consigli di corsi di studio con un numero di iscritti pari o superiore a duecento e inferiore a seicento, sono eletti quattro rappresentanti.

3. Le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di cui al comma 2 si svolgono con la presentazione di candidature singole, con facoltà per ciascun candidato di dichiarare con quali altri candidati dello stesso corso di studio intende collegarsi, nel rispetto dei termini e delle modalità fissati nel decreto di indizione. Tale dichiarazione deve riferirsi a un numero massimo di candidati pari alla somma dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Corso di studio e dei rappresentanti destinati a rappresentare il corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. I candidati collegati possono indicare una denominazione o un motto che identifichi univocamente il collegamento, nel rispetto dei termini e delle modalità fissati nel decreto di indizione. I candidati collegati ai sensi del presente comma assumono la qualificazione di “gruppo”.

4. Ai fini dell’assegnazione dei seggi si applica il metodo d’Hondt di cui all’art. 5 comma 1 del presente regolamento. La cifra elettorale:

- per i candidati non collegati è pari al totale dei voti conseguiti;
- per i gruppi è pari alla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato collegato.

5. Con riferimento ai gruppi di candidati di cui al comma 4, lettera b), risultano eletti, nell’ambito del numero di seggi ad essi spettanti, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Qualora non venga presentata alcuna candidatura sono indette nuove elezioni entro 60 giorni.

³ Art. 5, comma 4 modificato con Decreto rettorale n. 1478, prot. 356003 del 4 dicembre 2025



6. Per i Consigli di corso di studio con un numero di iscritti pari o superiore a seicento sono eletti sei rappresentanti; trova applicazione il sistema elettorale previsto all'art. 5 del presente regolamento.
7. Qualora non sia stata presentata alcuna lista per i Consigli di Corso di studio di cui al comma 6 del presente articolo, si procede ad elezioni suppletive ai sensi dell'articolo 19-*bis* del presente regolamento.⁴

Articolo 7

(Sistema elettorale per i Consigli delle Scuole di Specializzazione)

1. Per i Consigli delle Scuole di Specializzazione con un numero di iscritti inferiore a dieci è eletto un rappresentante. Per i Consigli delle Scuole di specializzazione con un numero di iscritti pari o superiore a dieci sono eletti due rappresentanti.
2. Le elezioni si svolgono mediante la presentazione di candidature singole. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In mancanza di candidature tutti gli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione sono eleggibili. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
3. Qualora le candidature presentate siano inferiori al numero dei seggi da attribuire, oltre ai candidati, sono eleggibili anche tutti gli altri specializzandi iscritti alla scuola. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

Articolo 8

(Presentazione delle liste)

1. Per l'elezione degli organi centrali, dei Consigli delle Scuole e dei Corsi di studio con un numero di iscritti pari o superiore a seicento, la presentazione delle liste avviene entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di indizione delle elezioni.
2. Ciascuna lista per poter essere ammessa alla competizione elettorale è sottoscritta da un numero elettori pari almeno a:
 - a) venti per i consigli di corso di studio cui afferiscono oltre seicento elettori;
 - b) cinquanta per gli organi centrali dell'Ateneo;
 - c) venti per i Consigli delle Scuole cui afferisce un numero di elettori inferiori a cinquemila;
 - d) trenta per i Consigli delle Scuole cui afferisce un numero di elettori pari o superiori a cinquemila.
3. Ogni eletto può sottoscrivere una sola lista per ciascun organo.

⁴ Art. 6, comma 7 modificato con Decreto rettorale n. 1478, prot. 356003 del 4 dicembre 2025



4. Lo studente che si presenta quale candidato in una lista non può sottoscrivere la lista stessa; qualora ciò si verifichi, la firma di presentazione è nulla.
5. Non sono richieste sottoscrizioni per la presentazione delle liste nelle elezioni degli organi diversi da quelli di cui al comma 2.

Articolo 9

(Numero e modalità di individuazione dei rappresentanti da eleggere nei Consigli di Dipartimento)

1. Il decreto rettorale di indizione delle elezioni indica il numero di rappresentanti nei Consigli di Dipartimento provenienti da ciascun Consiglio di Corso di studio, individuato nel modo seguente:
 - a) per ciascun Dipartimento si calcola, sulla base della più recente programmazione didattica disponibile, il numero complessivo di crediti di insegnamenti impartiti in ciascun Corso di studio dai docenti afferenti al Dipartimento, ottenendo così la cifra didattica di corso; sono determinate tante cifre didattiche di corso quanti sono i corsi di studio cui il Dipartimento concorre;
 - b) si dividono quindi le cifre didattiche di corso per 1, 2, 3, 4... fino alla concorrenza del numero totale dei rappresentanti degli studenti nel Dipartimento, come determinato dal Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti. Ponendo i quozienti così ottenuti in ordine decrescente, è individuato il numero dei rappresentanti nel Dipartimento provenienti da ciascun Corso di studio. In caso di quozienti uguali, in cifre intere e decimali, prevale il Corso con il maggior numero di iscritti;
 - c) per ciascun Corso di studio è determinato inoltre il numero totale dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento e la graduatoria di assegnazione dei seggi nei Dipartimenti, disponendo in ordine decrescente tutti i quozienti di cui alla lettera b) relativi al Corso stesso.
2. Qualora, ai sensi dell'art. 33, comma 11, dello Statuto dell'Ateneo più Corsi di studio risultino retti da un unico Consiglio, la procedura di cui al comma 1 si attua sul complesso dei Corsi di studio così coordinati.

Articolo 10

(Rappresentanti di lista)

1. Le designazioni dei rappresentanti di lista presso la Commissione elettorale centrale, la Commissione per la propaganda elettorale e i seggi elettorali sono depositate dai delegati di lista entro il quindicesimo giorno antecedente le elezioni.
2. Può essere designato rappresentante di lista solo chi è regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Firenze al momento della designazione. Un candidato non può essere contemporaneamente rappresentante di lista.



Articolo 11

(Disciplina della propaganda elettorale)

1. Con decreto del Rettore è costituita la Commissione per la propaganda elettorale.
2. La Commissione è composta dal Rettore o da un suo delegato, dai Presidenti delle Scuole, nonché da un rappresentante per ciascuna lista partecipante alle elezioni per gli organi centrali e per i Consigli delle scuole.
3. La Commissione stabilisce le modalità di svolgimento della propaganda elettorale all'interno delle strutture dell'Ateneo, inclusa l'assegnazione degli spazi per la propaganda e l'utilizzo delle aule.
4. Il Rettore, sentito il Senato Accademico, può dettare indirizzi generali cui deve attenersi la Commissione per lo svolgimento della propaganda elettorale.
5. Ogni attività di propaganda elettorale è vietata nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto.

Articolo 12

(Seggi elettorali)

1. I seggi elettorali sono costituiti con apposito decreto del Rettore.
2. Ciascun seggio è composto dal presidente e da due componenti facenti parte del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Due dei tre componenti del seggio devono essere sempre presenti.
3. In caso di espressione del voto con modalità a distanza, è costituito un unico seggio elettorale telematico con una sede fisica, individuata per ogni tornata elettorale nel decreto di indizione.

Articolo 13

(Modalità di voto)

1. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
2. Il voto è espresso con modalità telematica, in presenza o a distanza, nel rispetto, anche in caso di espressione del voto con modalità telematica a distanza, dei principi di cui al comma 1.
3. La disciplina relativa alle modalità di espressione del voto e alle operazioni di scrutinio è contenuta nel decreto di indizione delle elezioni.
4. Per ciascuna elezione si può esprimere un solo voto per un candidato o un solo voto di lista ed un solo voto di preferenza per un candidato appartenente alla lista votata, secondo quanto previsto negli articoli 5, 6 e 7.



Articolo 14
(Scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio sono disciplinate nel decreto di indizione.
2. Per ogni elezione la Commissione elettorale centrale procede innanzitutto alla verifica del raggiungimento del quorum di validità previsto dall'art. 17 comma 1; successivamente procede allo scrutinio dei voti, fatta eccezione per le votazioni per le quali non sia stato raggiunto il numero minimo di votanti.
3. Di tutte le operazioni elettorali di propria competenza fanno fede i verbali di ciascun seggio e quelli della Commissione elettorale centrale, sottoscritti dal presidente e da ciascun componente presente.

Articolo 15
(Esito delle votazioni e individuazione degli eletti)

1. La Commissione elettorale centrale, utilizzando il sistema di votazione elettronico individuato nel decreto di indizione, proclama gli eletti negli organi centrali, nei Consigli delle Scuole e delle Scuole di specializzazione, nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli dei Corsi di studio.
2. Qualora una lista abbia esaurito i propri candidati, anche per dimissioni o decadenza ai sensi dell'articolo 18, il seggio è attribuito alla lista con il quoziente più elevato tra quelli non ancora utilizzati per l'assegnazione dei seggi. In caso di quozienti uguali, in cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista con la maggior cifra elettorale; a parità di cifra elettorale mediante sorteggio.
3. All'interno di ciascuna lista sono eletti i candidati che abbiano riportato le preferenze individuali più elevate fino alla concorrenza dei seggi spettanti alla lista. In caso di uguale cifra individuale, l'elezione è determinata dall'ordine nella lista, così come presentata.
4. In base ai risultati comunicati dalla Commissione elettorale centrale, il Rettore nomina gli eletti negli organi centrali e nei Consigli di Dipartimento con proprio decreto pubblicato all'albo ufficiale e sui siti web dell'Ateneo e dei Dipartimenti. Il Presidente di ciascuna Scuola nomina gli eletti nei Consigli della Scuola e dei corsi di studio con proprio decreto pubblicato all'albo ufficiale e sui siti web della Scuola.

Articolo 16
(Disposizioni speciali per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Corso di studio e di Dipartimento)

1. I candidati al Consiglio di Corso di studio sono anche candidati ai Consigli di Dipartimento che contribuiscono all'attività didattica del Corso stesso, secondo le modalità di cui all'articolo 9.
2. Le liste dei candidati per i Consigli di Corso con un numero di iscritti superiori a seicento contengono un numero massimo di candidati pari alla somma dei rappresentanti da eleggere nel



Consiglio di Corso di studio e dei rappresentanti spettanti al corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. Non possono contenere a pena di ammissibilità meno di un quarto del numero massimo di cui al periodo precedente.

3. La Commissione elettorale centrale individua i rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, assegnando al primo candidato nella graduatoria di cui all'art. 6 il primo seggio nella graduatoria di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti ad ogni Consiglio di Corso di studio in ciascun Consiglio di Dipartimento ai sensi dello stesso art. 9.

4. Entro i cinque giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il rappresentante eletto in un Consiglio di Dipartimento può presentare all'Ufficio elettorale opzione per un Dipartimento diverso, purché il seggio in quest'ultimo Dipartimento sia stato assegnato ad un eletto nel suo stesso Corso di Studio candidato nella stessa lista con il quoziente d'Hondt più basso, ai sensi del precedente comma 3. In questo caso, l'Ufficio elettorale, ricevuta la comunicazione, modifica conseguentemente l'atto di proclamazione, invertendo la destinazione degli eletti nei due dipartimenti. L'opzione può essere esercitata, anche a prescindere dalla lista di appartenenza, per un Dipartimento il quale, per carenza di candidati, risulta avere seggi non attribuiti spettanti al Consiglio di Corso di studio di colui che intende esercitare l'opzione.

5. Dopo la proclamazione degli eletti e prima della nomina nei Consigli di Corso di studio e nei Consigli di Dipartimento, è facoltà dell'eletto rinunciare a uno dei due incarichi. In tal caso è proclamato eletto con decreto del Rettore il primo dei non eletti all'interno della stessa lista e, in caso di esaurimento dei candidati, il primo dei non eletti della lista dello stesso Corso con il quoziente immediatamente inferiore che non ha dato luogo ad elezione. Nel caso di Corsi con candidature individuali, il primo dei non eletti è il candidato che ha riportato più voti dopo quello proclamato eletto.

Articolo 17

(Quorum di validità delle elezioni)

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Ateneo sono valide se ha partecipato al voto almeno il dieci per cento degli aventi diritto.

2. Per le elezioni degli altri organi, se il numero dei votanti non supera il dieci per cento del numero degli elettori, le votazioni sono comunque valide, ma il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, ferma restando la necessità della proclamazione di un eletto quando i rappresentanti da eleggere sono fino a tre e di due eletti negli altri casi.

3. Qualora per l'elezione di un organo diverso da quelli di cui al comma 1 concorra una sola lista, il quorum del dieci per cento si calcola considerando solo i voti validi riportati dall'unica lista presente.



Articolo 18

(Durata in carica ed eventuali surrogazioni)

1. I rappresentanti degli studenti eletti in ciascun organo durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
2. Gli eletti che nel corso del loro mandato si dimettono o perdono i requisiti richiesti per ricoprire la carica vengono sostituiti dai primi dei non eletti.
3. In mancanza di candidati, per la sostituzione dei rappresentanti negli organi in cui prevista la presentazione di liste, si attinge alla lista avente quoziente più alto scorrendo nella graduatoria, di cui agli artt. 5 e 6 a partire da quello che non è stato utilizzato per l'elezione di un candidato. Per la sostituzione dei rappresentanti nei consigli di corso di studio per i quali non è prevista la presentazione di liste, si attinge al primo dei non eletti che abbia ottenuto più voti, ovvero, in caso di sostituzione di candidati i collegati ai sensi dell'art. 6, comma 2, al primo dei non eletti del gruppo che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
4. Gli eletti che conseguano la laurea conservano la carica negli Organi centrali, nei Consigli delle Scuole e nei Consigli di Corso di studio unici nel quale sono stati eletti, se hanno già presentato la domanda di iscrizione ad una laurea magistrale, oppure se, entro quindici giorni dal conseguimento del titolo, provvedano in tal senso. Nel caso in cui i termini per l'iscrizione non siano aperti, la carica può essere mantenuta a condizione che, entro quindici giorni dal conseguimento del titolo, l'interessato si impegni, con apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio elettorale, a perfezionare l'iscrizione entro quindici giorni dall'apertura dei termini previsti dal manifesto degli studi. In caso contrario essi decadono e vengono sostituiti ai sensi del comma 3. Essi decadono altresì qualora perdano i requisiti di eleggibilità per lo specifico organo. In ogni caso, l'iscrizione ad un anno fuori corso oltre il primo, in corso di mandato, non determina decadenza dalla carica.
5. Qualora non sia possibile procedere alla surroga per mancanza di eletti, per i Consigli di corso di studio si ricorre alla graduatoria relativa ai rappresentanti nei Consigli delle rispettive Scuole, secondo l'ordine di elezione.
6. Qualora non sia possibile procedere a surroga per mancanza di eletti, per i Consigli delle Scuole di Specializzazione si procede a singole elezioni suppletive indette con decreto del Presidente della Scuola, che ne fissa tempi e modalità.

Articolo 19

(Consigli di corsi di studio unificati ai soli fini elettorali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33, comma 11, dello Statuto dell'Ateneo, al fine di favorire una maggiore capienza della rappresentanza studentesca nel decreto di indizione delle elezioni possono essere individuati Consigli di corso di studio con rappresentanza unificata ai soli fini dell'elezione delle rappresentanze studentesche, sulla base di accorpamenti fra i corsi di laurea



triennali o magistrali. Gli accorpamenti sono proposti con delibera motivata, limitata ad un'unica tornata elettorale, dai Consigli di corso di studio interessati e possono comprendere fino ad un massimo di tre corsi di laurea.

2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio unificati, l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti a ciascun corso di studio che compone il Consiglio di corso unificato.

3. Il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun consiglio di corso unificato non deve essere superiore al numero di rappresentanti da eleggere che spetterebbe ai singoli consigli di corso di studio che lo compongono, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento. Si applica il sistema elettorale previsto dall'art. 6 del presente regolamento. Gli studenti eletti ricoprono la carica di rappresentante in ciascun consiglio di corso di studio che compone il Consiglio di corso unificato.

Articolo 19-bis⁵

(Elezioni suppletive)

1. Qualora a seguito delle elezioni ordinarie uno o più Consigli delle Scuole o di Corsi di studio ovvero di Scuole di Specializzazione rimangano privi di rappresentanti degli studenti o con un numero di rappresentanti inferiore a quello previsto dal presente Regolamento o dal decreto di indizione, si procede ad elezioni suppletive entro un termine di sei mesi dal giorno in cui si sono tenute le elezioni ordinarie.

2. Nelle elezioni suppletive i termini possono essere abbreviati fino alla metà. Per tutti i Consigli delle Scuole e dei Corsi di studio trova applicazione il sistema di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento.

3. Nel caso in cui, anche a seguito delle elezioni suppletive, un Consiglio di Corso di studio risulti ancora privo di rappresentanti degli studenti o con un numero di rappresentanti inferiore a quello previsto dal presente Regolamento, con delibera del Consiglio di corso di studio è individuata la procedura elettiva nel rispetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo.

Articolo 20

(Comitato per lo Sport Universitario e Presidio di Qualità)

1. La elezione di due rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario e quella di due rappresentanti degli studenti nel Presidio di Qualità avvengono con il sistema maggioritario senza presentazione di candidature.

⁵ Introdotto con Decreto rettoriale n. 1478, prot. 356003 del 4 dicembre 2025



2. L'elettorato attivo spetta a tutti i rappresentanti degli studenti eletti negli organi centrali dell'Ateneo e nei Consigli delle Scuole. Possono essere eletti i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli delle Scuole. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
2-bis. Le procedure elettorali di cui al presente articolo sono regolate esclusivamente dal decreto di indizione, e si svolgono nel rispetto dei principi generali previsti dal presente regolamento.⁶

Articolo 21

(Elezioni di rappresentanti degli Studenti in organi di altri enti)

1. Alle elezioni di rappresentanti degli studenti in organi di altri enti pubblici, qualora indette dall'Ateneo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento.

Articolo 22

(Entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Il Regolamento per le elezioni studentesche di cui al Decreto rettorale 15 marzo 2021, n. 331, prot. n. 94925 è abrogato. Esso continua ad applicarsi in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi nel periodo della sua vigenza.
3. Per quant'altro non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle fonti legislative, regolamentari e statutarie applicabili in materia e al decreto di indizione delle elezioni.

⁶ Art. 20, comma 2-*bis* introdotto con Decreto rettorale n. 1478, prot. 356003 del 4 dicembre 2025